IVG

Processo per i sottotetti di Villanova: assolti amministratori comunali, progettisti e impresa

di **Olivia Stevanin**
20 Luglio 2017 – 18:35

Villanova d'Albenga. Si è chiuso con cinque assoluzioni l'ennesimo processo relativo alla vicenda dei sottotetti di Villanova d'Albenga. Stavolta a giudizio con l'accusa di lottizzazione abusiva, per la realizzazione di undici villette e 16 box interrati, erano finiti: il legale rappresentante della Evamar Srl (il soggetto attuatore dell'intervento), Marta Rizzato, i due progettisti e direttori dei lavori, Davide Guardone e Renato Bertolino, l'allora vicesindaco Pietro Balestra, firmatario del permesso a costruire per gli immobili, e il tecnico comunale Cristian Orrù, anche lui firmatario di un permesso a costruire (che però non era stato poi utilizzato perché superato da quello firmato da Balestra).

Il giudice ha ritenuto, come già accaduto nei precedenti processi dello stesso filone, di assolvere Balestra, Rizzato, Guardone e Bertolino, "perché il fatto non costituisce reato", mentre Orrù "per non aver commesso il fatto". Anche se per i motivi bisognerà attendere 90 giorni per il deposito della sentenza è probabile che sia stata accolta l'orientamento finora seguito ovvero che sia stato riconosciuto che gli imputati (difesi dagli avvocati avvocati Giorgio Cangiano, Franco Vazio, Ferdinando Acqua Barralis, Riccardo Preve e Roberto Damonte e Angelo Paone) abbiano agito in totale buona fede confidando nella

conformità alla normativa dei permessi rilasciati.

Tesi contestata duramente dalla Procura che ha sempre sostenuto che i titoli edilizi concessi sulla base dell'articolo 10 del piano regolatore del Comune di Villanova fossero illegittimi. Il pm Carusi, dopo i precedenti pronunciamenti sulla stessa vicenda, anche in secondo grado, aveva difeso con determinazione l'operato del collega Danilo Ceccarelli: "Qualcuno ha accusato lui e l'ispettore Gastaldi di incompetenza e addirittura di cospirazione, ma loro hanno interpretato correttamente l'articolo 10 e la legge regionale 24. La normativa è chiara: un Prg non può derogare una legge regionale. La Corte d'Appello riconosce che il fatto sussiste, ma non la presenza dell'elemento soggettivo".

I difensori, al contrario, hanno sempre sostenuto la correttezza dell'operato dei professionisti e degli amministratori comunali che si sono sempre limitati ad applicare la stessa interpretazione della norma, ritenuta corretta, nell'arco di un decennio.

Particolare soddisfazione per la sentenza è stata espressa dall'avvocato Cangiano che assisteva Orrù: "Il mio assistito era finito a giudizio anche se, in questo caso, non era nemmeno il firmatario del permesso a costruire. Non possiamo quindi che accogliere con favore questo pronunciamento che ha escluso qualsiasi responsabilità da parte sua". Al termine dell'udienza il giudice ha anche disposto il dissequestro degli immobili finiti al centro del processo.